

REGOLAMENTO (CEE) N. 3921/92 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1992

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui loro reciproci diritti di pesca per il 1993, in particolare sull'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Norvegia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le catture effettuate nel 1993, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1993 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a nord di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato I.

2. Le catture delle specie elencate nell'allegato II effettuate nel 1993, nel quadro dell'accordo su diritti reciproci di pesca nel 1993 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a sud di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia, sono limitate ai contingenti fissati nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.